



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **28/09/2021**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 - Approvazione schema di statuto AGEAC.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che:

- a) il Decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018 *“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”* e s.m.i., che ha sostituito il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 *“Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i., ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri Organismi Pagatori;
- b) la Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 ha istituito l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC);
- c) l'art. 1 della Legge regionale 3/2021 prevede, in particolare, che *“lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e bilancio, [...] nel rispetto del regolamento (UE) n. 1306/2013”*;
- d) ai sensi della suddetta normativa, con D.G.R. n. 358 del 4/8/2021 è stato proposto alle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e di bilancio per l'espressione del previsto parere lo schema di Statuto per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per i pagamenti nella Regione Campania (AGEAC), conformato ai pareri resi dall'Ufficio Legislativo e dall'Avvocatura regionale nonché alle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio reso con nota prot. n.0011814/u del 14/09/2021;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dalla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura con nota prot. n.0012107/i del 20/09/2021, che ha altresì rimesso alla valutazione della Giunta regionale alcune osservazioni al testo;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Legislativo, di accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura alle lettere f) e g) del comma 3 dell'articolo 4 e di rimettere alla successiva elaborazione del regolamento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 la valutazione di ulteriori proposte;

**RITENUTO pertanto** di dover approvare lo Statuto per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per i pagamenti nella Regione Campania (AGEAC), ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge regionale n. 3/2021;

**VISTA** la Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- 1 di approvare lo Statuto per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per i pagamenti nella Regione Campania (AGEAC), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge regionale n. 3/2021;
- 2 di rinviare a successiva deliberazione l'approvazione del regolamento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3;
- 3 di inviare il presente provvedimento all'Assessore per l'Agricoltura, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	413	del	28/09/2021	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	00

OGGETTO :

**Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 - Approvazione schema di statuto AGEAC.**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Caputo Nicola</i>	<i>1400</i>	<i>06/10/2021</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Passari Maria</i>	<i>16347</i>	<i>06/10/2021</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>28/09/2021</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>06/10/2021</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

**40 . 1 : Gabinetto del Presidente**

**50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

# **Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC)**

## **STATUTO**

### **Art. 1**

(Natura giuridica e sede legale)

1. L'Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC), di seguito denominata "Agenzia", è ente strumentale della Regione Campania istituito dalla Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3, di seguito denominata "legge istitutiva".
2. L'Agenzia:
  - a) è soggetta ai poteri di vigilanza e controllo della Giunta regionale della Campania;
  - b) è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
  - c) ha sede legale in Napoli, Via G. Porzio nr. 4 Centro Direzionale Isola A6.
3. L'organizzazione e le attività dell'Agenzia sono regolate dalla normativa eurounitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti al settore agricolo, dalla legge istitutiva, dal regolamento di cui all'articolo 2 della legge istitutiva e dal presente Statuto.

### **Art. 2**

(Fini istituzionali e competenze)

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Campania degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), di cui al Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l'Agenzia cura l'esecuzione degli adempimenti affidati dalla normativa eurounitaria e nazionale agli Organismi Pagatori e, in particolare, provvede a:
  - a) liquidare l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa eurounitaria e nazionale;
  - b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere;
  - c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato, secondo quanto previsto dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia;
  - d) gestire l'anagrafe delle aziende agricole campane e le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa eurounitaria;
  - e) esercitare attività ispettive e di controllo in materia agricola, sulla base della normativa eurounitaria e nazionale;
  - f) recuperare, in caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR, tutte le somme indebitamente percepite, applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

g) assicurare il raccordo con l'Agenda Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), quale organismo di coordinamento, anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti eurounitari;

h) curare l'attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa eurounitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, l'Agenda può delegare uno o più compiti inerenti alle funzioni di Organismo Pagatore nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c. 1), dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 907/2014."

4. L'Agenda esercita le funzioni di Organismo Pagatore a far data dall'atto di riconoscimento emanato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2017, recante "Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori".

#### Art. 3

(Organi)

1. Sono Organi dell'Agenda:

a) il Direttore;

b) il Revisore dei Conti.

#### Art. 4

(Direttore)

1. Il Direttore è nominato, all'esito di procedimento ad evidenza pubblica, con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore di operatività dell'Agenda, secondo criteri che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitto di interessi, l'incompatibilità con cariche pubbliche e sindacali.

2. L'incarico di Direttore dura 3 anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

3. Al Direttore spetta il trattamento economico previsto per un Direttore Generale della Giunta Regionale.

4. Il Direttore è il rappresentante legale dell'Agenda, la dirige, ne coordina le attività e ne cura la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e di bilancio, ed in particolare:

a) definisce gli obiettivi dell'Agenda in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, è responsabile della loro attuazione e ne verifica il raggiungimento;

b) è responsabile della gestione dell'Agenda;

c) adotta specifici manuali e modelli procedurali, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, controllo, pagamento, contabilizzazione degli aiuti, e per il controllo interno;

d) opera secondo quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e sulla base degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti organismi europei e nazionali in materia di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione degli aiuti sui fondi FEAGA e FEASR,

e) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale,

f) adotta e propone all'approvazione della Giunta regionale:

1) le eventuali proposte di modifica allo Statuto, previo parere del Consiglio regionale;

2) i bilanci di previsione e rendiconti generali;

3) i programmi annuali e pluriennali;

g) presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente in materia di Agricoltura, e al Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte nell'anno contabile precedente, contenente l'ammontare delle somme erogate, l'indicazione degli interventi effettuati e le tempistiche dell'erogazione, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia predisposta dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

4. L'incarico di Direttore può essere revocato con Decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta regionale sulla scorta di valutazione negativa del suo operato.

#### Art. 5

##### (Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato con deliberazione del Consiglio Regionale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2017 n. 21.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni.

3. Il compenso del Revisore dei Conti è pari al 75 per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio

dei Revisori dei Conti della Regione Campania ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21/2017.

4. Il Revisore dei Conti esercita funzioni di controllo e verifica contabile sull'amministrazione dell'Agenzia, ed in particolare:

a) esamina i bilanci di previsione finanziari, le variazioni di bilancio ed i rendiconti generali, afferenti le entrate e le spese di funzionamento, esprimendo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua periodicamente la verifica della cassa e dei valori dell'Agenzia.

5. Gli atti del Revisore dei Conti sono trasmessi al Direttore dell'Agenzia e devono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali custodito presso l'Agenzia.

6. L'incarico di Revisore dei Conti può essere revocato dal Consiglio Regionale su proposta motivata della Giunta regionale con le modalità e nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 21/2017.

## Art. 6

### (Organizzazione struttura e uffici)

1. L'Agenzia dispone di una struttura organizzativa adeguata per svolgere le funzioni istituzionali assegnate ed idonea a garantire in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi.
2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in servizi operativi e in un servizio di controllo interno, svolto da una struttura indipendente, non legata funzionalmente ai servizi operativi, che riferisce direttamente al Direttore dell'Agenzia.
3. L'Agenzia disciplina con proprio regolamento le competenze e le declaratorie della struttura organizzativa e l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa.
4. Il Regolamento di cui al precedente comma 3 assicura il rispetto del Regolamento in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e la conformità dell'assetto organizzativo alle norme di legge e ai principi di efficienza e di responsabilità dei singoli funzionari.

## Art. 7

### (Personale)

1. Le risorse umane per il funzionamento dell'Agenzia sono individuate dal regolamento di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
2. Ai sensi della legge istitutiva, il personale in organico dell'Agenzia è distaccato dai ruoli della Giunta regionale, assicurando in questo modo un'adeguata garanzia di stabilità in coerenza con il Regolamento (UE) nr. 907/2014.
3. Nel rispetto della legge, l'Agenzia adotta, in piena autonomia, gli atti di gestione e disposizione del personale assegnato.

## Art. 8

### (Sistema Informativo e di gestione)

1. Per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l'Agenzia avvale di un proprio sistema informativo e di gestione.
2. Il Sistema informativo e di gestione assicura in particolare:
  - a) la conformità ai Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, secondo i requisiti della norma ISO 27001, richiesti dalla normativa eurounitaria;
  - b) l'interoperabilità con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il Sistema Informativo Agricolo Regione Campania (SIARC) e con altri sistemi e servizi utili per l'attività dell'Agenzia;
  - c) il rispetto della restante normativa in materia.



## Art. 9

### (Entrate, Patrimonio Bilancio)

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite dalla Regione Campania individuati dal regolamento di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
  - a) contributo ordinario a carico della Regione Campania per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
  - b) contributi derivanti da normative unionali, statali e regionali;
  - c) rendite patrimoniali.
3. Le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate proprie.
4. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'Agenzia, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia, da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio di previsione e del rendiconto generale dell'Agenzia, in applicazione del Decreto legislativo n.118/2011 e del regolamento di contabilità regionale n.5/2018, e con riferimento alla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale per le attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono definite nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
6. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi della normativa eurounitaria di riferimento.

## Art. 10

### (Clausola di Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme e ai principi generali in tema di Organismi di diritto pubblico.